

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1871)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1966 (V. Stampato n. 3311)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 ottobre 1966*

**Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949**

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 mi-

lioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

#### Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) potranno avere durata fino a 10 anni, semprechè i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi ».

#### Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

#### Art. 4.

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle

imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonché in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

Art. 5.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di lire 300 milioni nell'esercizio 1967 si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.